



N. 4027/08 Reg. Sent.

N. 2170/2000 Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2170/2000, proposto da Motta Giuseppe in qualità di legale rappresentante della ditta O.M.C. s.n.c., con sede in Brugherio, via S. Luigi, 14, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Galleria del Corso, 2

contro il

Comune di Brugherio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva e con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Vettabbia, 1

per l'annullamento, previa sospensione,

- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, dell'ordinanza n. 26 del 24/02/2000 (notificata in data 28/02/2000) recante ingunzione di demolizione del capannone ad uso industriale sito in Brugherio, via S. Luigi, 14, di proprietà del ricorrente, ritenuto abusivamente costruito.

VISTO il ricorso principale, con domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
VISTA l'atto di costituzione e la memoria difensiva del Comune con i relativi allegati;
DATO ATTO che con ordinanza n. 1978/2000 è stata respinta l'istanza di sospensiva;
UDITI nella pubblica udienza del 07.05.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente ha acquistato nel 1988 parte di un capannone industriale, con cortile pertinenziale, sito nel Comune di Brugherio, via S. Luigi, 14, censito al N.C.E.U. col mapp. 432 sub 3 - 702 del fg. 2. Dopo aver ottenuto alcuni titoli edilizi per opere minori realizzate nella porzione di capannone di sua proprietà, la ricorrente veniva raggiunta da ordinanza di demolizione emanata dal Comune in data 20.02.2000 in quanto il capannone sarebbe stato costruito in mancanza di titolo abilitativo. Dagli atti comunali risulta che prima della costruzione dell'immobile era stata richiesta licenza edilizia per la quale era stato rilasciato parere favorevole della Commissione edilizia, condizionato al rilascio del nulla osta dei Vigili del fuoco e dell'Ispettorato del Lavoro.

Contro il citato provvedimento insorge l'attuale ricorrente per il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione della L. 47/85, della L. 10/1977, della L. 1150/42 e della L. 765/1967. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, erronea valutazione del presupposto di fatto e di diritto. Carente istruttoria. Difetto di motivazione. Secondo il ricorrente in primo luogo la mancanza della licenza edilizia è

irrilevante perché prima della L. 10/1977 la comunicazione del Sindaco del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia sulla domanda di concessione doveva ritenersi pienamente equivalente al rilascio del titolo abilitativo. In secondo luogo non sarebbe possibile subordinare il rilascio della concessione edilizia al previo nulla osta dei vigili del fuoco, in quanto esso non costituisce un presupposto per il rilascio della concessione edilizia e può comunque essere acquisito in sanatoria. Da ciò conseguirebbe che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità per il ricorrente di ottenerne eventualmente il rilascio tardivo prima di emettere il provvedimento impugnato.

In terzo luogo il ricorrente sostiene che il decorso di lungo tempo, oltre 40 anni, dall'abuso comporta la creazione di un particolare affidamento del privato che avrebbe dovuto comportare per l'amministrazione l'obbligo di motivazione rafforzata che indichi il pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse del privato. Ciò anche alla luce del fatto che l'amministrazione ha più volte rilasciato titoli edilizi relativi all'immobile in questione.

La difesa dell'amministrazione sostiene, invece, che il parere favorevole della Commissione edilizia non può essere equiparato alla licenza edilizia, a maggior ragione nel caso in cui tale parere sia soggetto a prescrizione o riserva. In secondo luogo l'amministrazione sostiene che la richiesta di condono edilizio relativa ad un'altra porzione del capannone comprova l'abuso per l'immobile in esame, mentre le autorizzazioni successive relative alle opere interne sono inconferenti. In terzo luogo il mero decorso di un lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non può far maturare alcuna posizione meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

All'udienza pubblica del 07 maggio 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

In primo luogo il collegio osserva che, anche a voler aderire alla linea giurisprudenziale relativa al periodo anteriore alla legge n. 10/1977, secondo il quale sussisterebbe piena equivalenza tra il rilascio della licenza edilizia e la comunicazione da parte del Sindaco del parere favorevole della Commissione edilizia, non sono ravvisabili, nella fattispecie in esame, i presupposti della relativa equivalenza. E', infatti, pacifico che sia il parere favorevole della Commissione edilizia in data 17 ottobre 1961 sia la successiva comunicazione del Sindaco in data 23 novembre 1961, subordinavano il rilascio della licenza edilizia al nulla osta dei Vigili del Fuoco e dell'Ispettorato del lavoro, impedendo così il verificarsi della citata equivalenza.

In secondo luogo non è possibile applicare al caso in questione la giurisprudenza secondo la quale il parere dei Vigili del Fuoco può essere acquisito anche tardivamente in sanatoria in quanto tale nulla osta non risulta acquisito né può considerarsi onere del Comune provvedere alla sua acquisizione. Non risulta, inoltre, superabile l'assenza del nulla osta dell'Ispettorato del lavoro in quanto la citata giurisprudenza che legittima l'acquisizione in sanatoria del parere dei Vigili del Fuoco riveste chiaramente carattere eccezionale ed inoltre, nel caso in questione, tale nulla osta non risulta acquisito né può considerarsi onere del Comune provvedere alla sua acquisizione.

In terzo luogo il ricorrente sostiene che il decorso di lungo tempo, oltre 40 anni, dall'abuso comporta la creazione di un particolare affidamento del privato che avrebbe dovuto comportare per l'amministrazione l'obbligo di motivazione rafforzata che indichi il pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse del privato. Ciò anche alla luce del fatto che l'amministrazione ha più volte rilasciato titoli edilizi relativi all'immobile in questione.

E' orientamento costante della sezione (TAR Lombardia, Milano, Sez. II sent. 3 febbraio 2003 n. 190; TAR Lombardia, Milano, Sez. II sent. 8 novembre 2007 n. 6200) che la tutela dell'affidamento debba escludersi a priori in astratto quando sia fondato su una situazione illecita. Secondo questo orientamento la motivazione dell'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione della demolizione, poiché l'abuso non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare.

La tesi giurisprudenziale, secondo cui vi è l'obbligo dell'Amministrazione di motivare circa le ragioni di pubblico interesse alla demolizione se, per il lungo lasso di tempo trascorso, si sia formato nel privato contravventore, a causa dell'inerzia mantenuta dai pubblici poteri, un affidamento sulla legittimità dell'opera, non è confortata dalla sussistenza di alcuna espressa previsione normativa in tale senso. Al contrario, a siffatta interpretazione sembrano ostare la natura rigidamente vincolata del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi, nonché il dato giuridico per cui la sanzione demolitoria, più che a punire il responsabile dell'abuso, è volta a ripristinare la situazione antecedente alla violazione, ponendo un rimedio ai fenomeni di compromissione del territorio.

Ciò vale anche nel caso in cui l'amministrazione abbia rilasciato titoli edilizi che riguardino lavori svolti sul medesimo immobile, se essi non si estendono all'intero immobile. Infatti, anche in questo caso, l'amministrazione non ha tenuto alcun comportamento relativo alla conformità dell'immobile sul quale possa fondarsi il privato, se non con riferimento agli aspetti che il medesimo ha richiesto all'amministrazione di sanare o per i quali abbia richiesto un titolo preventivo.

Sussistono, comunque, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 07 maggio 2008 e del 12 giugno 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO

Presidente

SILVANA BINI

Referendario

ALBERTO DI MARIO

Ref., estensore

Il presidente

L'estensore